

CONTRATTO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AD ARPAV

LOTTO _____ - CIG _____

TRA

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)

E

Premessa.....	3
Art. 1 - Norme regolatrici del contratto.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	4
Art. 3 – Durata del contatto	4
Art. 4 – Importo contrattuale.....	4
Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	5
Art. 6 – Direzione dell’esecuzione del contratto e verifica di conformità.....	7
Art. 7 – Responsabilità per infortuni e danni.....	7
Art. 8 – Risoluzione per inadempimento	8
Art. 9 – Recesso.....	8
Art. 10 – Modifica del contratto in corso di esecuzione	8
Art. 11 – Fatturazione e pagamenti.....	9
Art. 12 – Penali e rilievi	10
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito	11
Art. 14 – Subappalto.....	11
Art. 15 – Garanzia definitiva.....	12
Art. 16 – Oneri fiscali e spese contrattuali	13
Art. 17 – Sede e domicilio legale.....	13
Art. 18 – Foro di competenza.....	13

Premessa

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 11/04/2025, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito anche "ARPAV" o "Agenzia") ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice"), una procedura aperta telematica per l'appalto, suddiviso in 8 lotti, del servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli in propria dotazione, per un periodo di 48 mesi (oltre l'opzione di proroga per ulteriori 36 mesi ed eventuale proroga tecnica), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Romina Rizzo, dirigente della U.O. Risorse Economiche, Finanziarie, Immobiliari e Patrimoniali;
- il bando di gara è stato pubblicato nella GUUE, edizione S:***/2025 del **/**/2025, per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, oltre che sul sito di ARPAV;
- la procedura aperta è stata pubblicata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, in data [redacted];
- con Deliberazione del Direttore Generale n. [redacted] del / /2025 è stata disposta l'aggiudicazione del lotto *** - sede territoriale di ***** nei confronti dell' operatore economico [redacted] (di seguito Appaltatore);
- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Codice, ha indicato quale officina dedicata all'esecuzione del servizio [redacted].

Art. 1 - Norme regolatrici del contratto

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, tra cui il CSA e l'offerta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata inoltre:
 - dalle clausole riportate nei documenti allegati ~~da questa Agenzia~~ nella procedura di gara;
 - dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente sul portale www.acquistinretepa.it dall'Appaltatore;
 - dal D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i. (Codice);
 - dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal D. lgs n. 193/2003, come modificato dal D. Lgs n. 101/2018;
 - dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
 - dalla Legge n. 136/2010;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;

- dal Codice di comportamento dell'Agenzia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione vigente, adottato ai sensi della Legge n. 190/2012.
3. L'Agenzia provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento, per il lotto [] - sede territoriale di [], del servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli in dotazione ad ARPAV.
2. In particolare, il contratto comprende le seguenti tipologie di prestazioni:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;del parco veicoli, come meglio specificato nel CSA, e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di 48 mesi a decorrere dal [] /o dalla stipula del contratto, sino al ____/____ salvo il raggiungimento anticipato del valore economico massimo stabilito per il lotto, (quinto d'obbligo incluso) pari ad € [], che determina la fine del contratto.
2. ARPAV si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 7 mesi prima della scadenza del contratto.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Codice.
Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di ARPAV, comunicata a mezzo pec.

Art. 4 – Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale massimo per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all'art. 2 del presente atto e meglio specificati nel CSA, è determinato per la durata di 48 mesi in di € [] ([]) IVA esclusa.
2. Detto importo ha carattere presuntivo e non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, atteso che il corrispettivo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste da parte di ARPAV nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAV e, quindi, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza del contratto, l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.
3. L'Appaltatore si impegna ad applicare per ciascuna delle voci indicate i seguenti ribassi su:
 - a) prezzo dei listini ufficiali dei ricambi nuovi originali del veicolo dei materiali di consumo e dei lubrificanti: ____ %;
 - b) prezzo dei listini ufficiali di pneumatici di fascia economica media: ____ %;

- c) prezzo di Euro 45,00 (Iva escl.), a veicolo, relativo al cambio pneumatici estate/inverno: _____%
- d) prezzo delle tariffe ufficiali ACI relative al soccorso stradale h24 _____%

4. Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ARPAV può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto né richiedere alcun compenso o indennità nel caso in cui, alla scadenza del contratto, l'importo risulti inferiore.
5. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00).

Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dall'applicazione della clausola sociale

1. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o recede da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Si richiamano sul punto le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del Codice.
6. < Eventuale. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50) > Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare a ARPAV <nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006>, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata ad ARPAV, entro 6 mesi dalla stipula del contratto.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,6% dell'ammontare netto contrattuale e comunque per un importo complessivo, a parziale deroga dell' art. 12 del presente contratto non superiore al 20% del valore netto del contratto, nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici. >

7. <Eventuale. Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti. > Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare ad ARPAV <nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006> una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999.

A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:

- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L. n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro;
- dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata ad ARPAV, entro 6 mesi dalla stipula del contratto.

La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,6% dell'ammontare netto contrattuale e comunque, a parziale deroga dell'art. 12 per un importo complessivo non superiore al 20% del valore netto del contratto

8. Le relazioni, di cui ai precedenti commi 6 e 7, saranno pubblicate sul profilo di ARPAV, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021. ARPAV procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.
9. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare:
- a) una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
 - b) una quota pari al 15 per cento (in ragione della scarsa occupazione femminile nel settore) di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche in L. n. 108/2021 e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. A tal fine dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza del contratto di fornitura apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. In caso di violazione del suddetto obbligo, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque, a parziale deroga dell'art. 12, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore netto del contratto.

Art. 6 – Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità

1. L'Agenzia individua [REDACTED], collaboratore dell'U.O. [REDACTED] quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché al rilascio del Certificato di verifica di conformità.
2. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, ~~di norma~~, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il DEC.

Art. 7 – Responsabilità per infortuni e danni

1. L'Appaltatore assume la piena responsabilità, durante il ricovero/custodia dei veicoli in riparazione, dei danni subiti a causa di qualsiasi tipo di sinistro (furto, incendio, atto vandalico, fenomeno elettrico, perdita di acqua, calamità naturale etc.) che possa verificarsi durante la permanenza degli stessi presso i propri locali (officina, parcheggio esterno, magazzino ecc.).
2. Gli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, derivanti dall'espletamento del servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, per i quali fosse richiesto il risarcimento ad ARPAV o fossero promosse nei suoi confronti azioni legali da parte di terzi, saranno assunti dall'Appaltatore, a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.
3. L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha prodotto polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) conforme a quanto prescritto all'art. ~~art.~~ 3.5 del CSA ~~avente~~ n. [REDACTED] con la società [REDACTED] agenzia di [REDACTED].
4. L'Appaltatore si obbliga a mantenere attiva la polizza per un periodo non inferiore alla durata del servizio e fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la scrivente Agenzia potrà risolvere il contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata, a titolo di penale, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 8 – Risoluzione per inadempimento

1. L'Agenzia si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore e anche qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del Codice. L'Agenzia, tramite comunicazione a mezzo pec, darà all'Appaltatore un preavviso di 15 (quindici) giorni, alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
2. Si conviene, inoltre, che ARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec, nel caso di violazione di quanto prescritto negli articoli riportati con la seguente intestazione: 3 "Durata del contratto", 5 "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dall'applicazione della clausola sociale", 13 "Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito" e 7 "Penali", lettera c) del CSA.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.
4. È espressamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del presente contratto per i casi in cui l'importo delle penali comminate dall'Agenzia superi il 10% (o 20% per i casi previsti dall'art. 5, commi 6, 7 e 9) dell'importo contrattuale complessivo.
5. Il mancato reintegro della garanzia definitiva entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia indicata all'art. 15, comma 3, del presente contratto è parimenti causa di risoluzione.

Art. 9 – Recesso

1. L'Agenzia potrà recedere dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 10 – Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. L'Agenzia, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del Codice. Tali variazioni verranno rese note mediante comunicazione scritta a mezzo pec.
2. L'Agenzia si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, di prorogare il contratto per una durata massima pari a 36 (trentasei) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € _____ (inserire quanto previsto dal Disciplinare per ciascun lotto) (_____), IVA esclusa. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 7 (sette) mesi prima della scadenza del contratto.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura d'individuazione del nuovo Appaltatore se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice; in tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel presente contratto.

4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'ARPAV può imporre all' Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Nel corso di esecuzione è ammesso l'aggiornamento dei prezzi con riferimento alle variazioni dei listini ufficiali dei ricambi nuovi originali del veicolo, dei materiali di consumo e dei lubrificanti, dei listini ufficiali di pneumatici di fascia economica media e delle tariffe ufficiali ACI relative al soccorso stradale h24.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione delle prestazioni contrattuali avviene a cadenza mensile posticipata.
2. Ciascuna fattura è liquidata dall'Agenzia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, con mandato diretto a favore dell'Appaltatore, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto per il periodo di riferimento da parte del DEC.
3. Ogni fattura deve essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. n. 55/2013; non sono accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UF67GD.
4. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (~~art. 1~~), convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia rientra nell'ambito applicativo dello *split payment* previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014.
5. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, è intestata ad ARPAV (C.F.92111430283) – Via Ospedale Civile, n. 24 – 35121 Padova – e riporta le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN. Ogni fattura deve altresì riportare il codice IBAN del conto dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il riferimento al presente contratto, al CIG, alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza.
6. La ritenuta di garanzia dello 0,50% (zerocinquanta per cento), di cui all'art. 11, comma 6, del Codice, deve essere scomputata direttamente dall'Appaltatore a monte dell'emissione di ogni singola fattura e deve-essere fatturata solamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso ARPAV sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L'Appaltatore, il subcontraente/ o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova. La predetta legge trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
8. L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
9. A tal fine l'Appaltatore ha dichiarato gli estremi dei conti correnti dedicati, alla presente commessa e i nominativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.

10. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare ad ARPAV gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.
11. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
12. L'Appaltatore rende tempestivamente note ad ARPAV le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate.
13. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da ARPAV e dagli altri soggetti di cui al presente articolo, il codice identificativo gara (CIG).

Art. 12 – Penali e rilievi

1. In caso di mancata o ritardata prestazione dei servizi oggetto di affidamento e in ogni ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni, trovano applicazione le penali elencate nell'art. 7 del CSA.
2. In ogni ulteriore caso, qualora si ravvisasse la non conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto nonché, nell'offerta presentata, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) e l'1,5‰ (unovirgolacinquepermille), dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, per ogni prestazione non conforme, a seconda della gravità dell'inadempimento.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 126, comma 1, del Codice, nel caso di ulteriori ritardi dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali superasse il 10% (dieci per cento), o 20% (venti per cento) per i casi previsti dall'art. 5 commi 6, 7 e 9, dell'importo contrattuale netto, IVA esclusa, ARPAV risolve il contratto in danno dell'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati all'Appaltatore per iscritto dal DEC. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al DEC nel termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ARPAV ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, possono essere applicate le penali sopra indicate.
6. Nel caso di applicazione delle penali, ARPAV recupera l'importo sulla fattura in pagamento ovvero, in alternativa, incamera la garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. ARPAV può altresì indirizzare all'Appaltatore circostanziati rilievi, consistenti in comunicazioni formali che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma che costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici del servizio e che, se reiterate ed accumulate, possono dar adito a penali.
9. I rilievi di cui sopra possono essere emessi dal Responsabile Unico del Progetto o dal DEC e sono formalizzati attraverso una nota, in tutti i casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali o di scostamenti rispetto alle prestazioni previste.

10. Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo, deve sottoporre ad ARPAV un documento contenente elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non sarà più annullabile.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione aziendale e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2 del Codice. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, comma 12, del Codice.
2. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ARPAV al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 14 – Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto.
Ovvero
1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Agenzia effettua il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del Codice.
3. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo deve trasmettere all'Agenzia, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanziate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
4. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
7. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

8. L'Appaltatore trasmette all'Agenzia il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Agenzia, prima dell'inizio della prestazione e per ciascun dei sub-contratti, i seguenti dati:
 - a) il nome del sub-contraente;
 - b) l'importo del sub-contratto;
 - c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Agenzia le eventuali modifiche di tali informazioni intervenute nel corso del sub-contratto.
11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati all'art. 119, comma 7, del Codice.
12. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Agenzia inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di ARPAV. In tal caso il l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Agenzia, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. L'Appaltatore deve sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.
16. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 15 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € (/), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, a seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente

o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 25% (venticinque per cento) al termine di ogni annualità fino al terzo anno. Lo svincolo, è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Agenzia committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo della garanzia, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. L'Agenzia ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 16 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art.18 del Codice il presente contratto, stipulato in modalità elettronica, è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'Appaltatore, in conformità a quanto prescritto dall'Allegato I.4 al Codice.
2. La misura dell'imposta di bollo è determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui al citato Allegato I.4 al Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in € .
3. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), in cui devono essere indicati i codici di tributo di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.
4. Non è ammesso il pagamento di bollo in modalità virtuale.
5. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 642/1972. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.
6. Sono comunque a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente contratto ad eccezione di quelli che, per legge, sono a carico dell'Agenzia.

Art. 17 – Sede e domicilio legale

1. Per la firma e l'esecuzione del presente atto, ARPAV è rappresentata dal Direttore Generale ing. Loris Tomiato, e l'Appaltatore è rappresentato dal proprio Rappresentante Legale .
2. A tutti gli effetti del presente atto, l'Appaltatore elegge domicilio legale in via – e l'Agenzia elegge il proprio domicilio legale in via Ospedale Civile, n. 24 - 35121 Padova.

Art. 18 – Foro di competenza

Per tutte le controversie comunque dipendenti dal presente contratto d'appalto è competente il Foro di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. L'Appaltatore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 1 (Norme regolatrici del contratto); n. 5

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e applicazione della clausola sociale); n. 8 (Risoluzione per inadempimento); n. 9 (Recesso); n. 12 (Penali e rilievi); n. 13 (Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito).

Letto, approvato e sottoscritto.

STAZIONE APPALTANTE

L'APPALTATORE

ARPAV

